

emanata dal Governo il 17 ottobre 1995

ai sensi dell'art. 32 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco e i pompieri nel Cantone dei Grigioni del 30 settembre 1970¹

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente tariffa ha per scopo la retribuzione delle prestazioni dello spazzacamino per i suoi lavori di pulizia.

Art. 2 Sfera di validità

La presente tariffa regola la retribuzione per i lavori di pulizia affidati al maestro spazzacamino dalle autorità competenti, inclusa la notifica dei difetti di polizia del fuoco compresa nell'incarico.

Art. 3 Metodo di pulizia

¹ Lo spazzacamino deve applicare il metodo di pulizia che, tenuto conto delle circostanze, garantisca una pulizia a regola d'arte (a costi adeguati).

² In casi particolari, l'autorità competente può prescrivere il metodo di pulizia.

II. Retribuzione

Art. 4 Calcolo della retribuzione

¹ La retribuzione per i lavori dello spazzacamino viene calcolata secondo tempi prestabiliti e tassa base o secondo l'effettivo dispendio di tempo e tassa base. Vanno inoltre aggiunti eventuali costi speciali a norma dell'articolo 14.

² Per la fatturazione secondo i tempi prestabiliti è irrilevante se il lavoro viene eseguito ad opera del maestro, dell'operaio o dell'apprendista.

Art. 5 Tariffa secondo tempi prestabiliti

1. Principio

¹ Sulla base dei tempi prestabiliti vengono retribuiti i costi di pulizia relativi all'oggetto, compreso l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario per oggetti normalmente sporchi.

² Ivi compresi sono la consulenza, l'incasso nonché eventuali notifiche alla polizia del fuoco ai sensi dell'articolo 2.

Art. 6 2. Eccezione

Se per motivi da attribuire all'impianto risulta un impiego di tempo superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto ai tempi prestabiliti, almeno tuttavia di 10 minuti, la fatturazione deve essere calcolata secondo l'effettivo dispendio di tempo e tassa base.

Art. 7 Tariffa secondo dispendio di tempo

¹ Con la tariffa secondo effettivo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi della pulizia in base al tempo impiegato per persona per i lavori all'impianto di combustione nell'oggetto, inclusi consulenza e incasso nonché eventuali notifiche alla polizia del fuoco ai sensi dell'articolo 2.

² La tariffa secondo dispendio di tempo può essere applicata solo per i lavori non contemplati nei tempi prestabiliti.

Art. 8 Tassa base

¹ Mediante tassa base vengono coperti parte dei costi non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia (tragitto, avviso di pulizia, preparazione e istruzioni al lavoro, rapporti della polizia del fuoco, approntamento e riordinamento di apparecchi, veicoli, attrezzi e macchine, conteggio, pausa e pulizia personale dello spazzacamino secondo il contratto collettivo di lavoro).

² ²La tassa base può essere calcolata una volta sola per ogni economia domestica indipendente. Per case plurifamiliari con apparecchi di combustione autonomi che possono essere puliti nello stesso ciclo di lavoro, la tassa base ammonta a 5 minuti per appartamento, almeno tuttavia a 17 minuti per casa.

Art. 9 Lavori supplementari

1. Principio

I lavori supplementari possono essere eseguiti solo con l'approvazione del proprietario, del locatario o dei rappresentanti.
I lavori supplementari sono facoltativi.

Art. 10 2. Pulizia della caldaia con sostanze alcaline

La pulizia della caldaia con sostanze alcaline, raccomandata per motivi ecologici e di risparmio di energia, viene effettuata solo d'intesa con il proprietario dell'impianto.

Art. 11 Casi particolari

¹ Per lavori fuori dei turni regolari di pulizia o della zona assegnata, la tassa base può essere adeguatamente aumentata.

² Per lavori di pulizia in edifici siti al di fuori delle zone servite da strade carreggiabili, il rispettivo tragitto a piedi può essere calcolato secondo dispendio di tempo. Il tempo impiegato deve essere ripartito proporzionalmente sugli oggetti puliti. Ciò vale anche per eventuali tasse di circolazione e spese di trasporto.

Art. 12 Impossibilità di pulizia

Se per impedimento causato dal proprietario o dal locatario la pulizia regolarmente preannunciata non può essere effettuata, può essere conteggiata la tassa base.

Art. 13 Straordinari

Per i lavori richiesti dal cliente fuori dell'ordinario orario di lavoro, oltre alla tassa calcolata secondo la tariffa vanno conteggiati i seguenti supplementi:

a)	Straordinari (18.00-20.00, 06.00-07.00)	+ 25 %
b)	Sabato e lavoro notturno (20.00-06.00)	+ 50 %
c)	Lavoro domenicale	+ 100 %

Art. 14 Costi speciali

¹ Le speciali retribuzioni stabilite nel contratto collettivo di lavoro e riconosciute dalle autorità competenti per lavori particolari, come entrare nelle caldaie, possono essere aggiunte al conteggio.

² Il materiale consumato per la pulizia è compreso nel tasso orario. Sono esclusi i costi relativi all'oggetto per il gas, il bianco di calce, i conservanti e simili.

Art. 15 Fatturazione

¹ Lo spazzacamino è tenuto a consegnare al cliente un rapporto di lavoro dettagliato. Lo stesso indica il tempo impiegato, l'importo fatturato e i principi della tariffa.

² I reclami in merito alla fatturazione ed all'esecuzione del lavoro vanno presentati al maestro spazzacamino competente.

III. Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Per quanto concerne l'applicazione della presente tariffa, l'Ufficio di polizia del fuoco dei Grigioni può impartire delle istruzioni.

Art. 17 Composizione di controversie

¹ Le contestazioni di fatture redatte sulla base della presente tariffa possono essere inoltrate all'Ufficio cantonale di polizia del fuoco, tramite lo spazzacamino, entro 30 giorni dalla fatturazione, per la verifica e la composizione delle controversie.

² Resta riservata la competenza del giudice civile.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente tariffa, compresa l'appendice, entra in vigore il 1° novembre 1995. Sostituisce la tariffa degli spazzacamini del 27 febbraio 1984. ³

Appendice delle tariffe

I. Tempi prestabiliti

1. RISCALDAMENTI CENTRALI (INCL. CAMINO E COLLEGAMENTI FINO A 3 M DI LUNGHEZZA)

Potenza

kW		kcal/h (1 kW = 860 kcal/h)		Tempi prestabiliti in minuti		
fino a	–	30	fino a	–	25 800	50
30,1	–	40	25 801	–	34 400	60
40,1	–	50	34 401	–	43 000	65
50,1	–	60	43 001	–	51 600	70
60,1	–	70	51 601	–	60 200	75
70,1	–	80	60 201	–	68 800	80
80,1	–	90	68 801	–	77 400	85
90,1	–	100	77 401	–	86 000	90
100,1	–	150	86 001	–	129 000	110
150,1	–	200	129 001	–	172 000	125
200,1	–	250	172 001	–	215 000	140
250,1	–	300	215 001	–	258 000	155
300,1	–	350	258 001	–	301 000	170
350,1	–	400	301 001	–	344 000	180
400,1	–	450	344 001	–	387 000	190
450,1	–	500	387 001	–	430 000	200
500,1	–	600	430 001	–	516 000	210
600,1	–	700	516 001	–	602 000	220
700,1	–	800	602 001	–	688 000	230
800,1	–	900	688 001	–	774 000	240
900,1	–	1 000	774 001	–	860 000	250

Impianti della potenza superiore a 1 000 kW secondo tempo impiegato

1.2 Supplemento per dispositivi ausiliari di combustione
e elementi incorporati
fino a 5, compresi nei tempi prestabiliti per riscaldamenti
a partire da 6, 1/10 dei tempi prestabiliti per riscaldamenti

1.3 Pulizia di impianti di filtrazione secondo tempo impiegato

2. RISCALDAMENTI CENTRALI CON FORNELLO, CON STUFA IN MAIOLICA E CON FORNO DI COTTURA, 3

TIRAGGI INCLUSI

fino a 20 kW (17 200 kcal/h) 40

a partire da 20,1 kW (17 201 kcal/h) 50

Supplemento per ogni ulteriore tiraggio 4

(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)

Supplemento per forni di cottura 4

3. STUFE, STUFE CON PANCHINA, STUFE MOBILI, STUFE IN MAIOLICA, SCALDABAGNI, FORNI DI COTTURA E SIMILI

Tasso base incluso un tiraggio 10

Supplemento per ogni ulteriore tiraggio 4

(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)

Supplemento per ogni corpo accessorio 6

4. FORNELLI CON APERTURE

Tasso base incluse 3 aperture di cottura 10

Supplemento per ogni ulteriore apertura (come 1 apertura valgono anche forni di cottura, vaschette estraibili e incorporate e piastre di cottura) 4

Supplemento per scaldacqua e boiler incorporati 4

5. FORNELLI A PIASTRE

fino a 30 dm² di superficie 16

Supplemento per ogni ulteriori 10 dm² 4

Supplemento per scaldacqua e boiler incorporati 4

Supplemento per forni di cottura 4

6. STUFE A OLIO

fino a 10 kW (8600 kcal/h), 1 bruciatore 20

a partire da 10,1 kW (8601 kcal/h), 1 bruciatore 25

Supplemento per montaggio e smontaggio accensione elettrica 5

Ventilatore per l'aria di combustione 10

7. CAMINETTI, AFFUMICATOI, CUCINE A FUMO E IMPIANTI SIMILI

secondo tempo impiegato

8. CAMINI E COLLEGAMENTI

Per i riscaldamenti centrali (cifra 1) i controlli e la pulizia dei camini e dei collegamenti di fino a 3 m di lunghezza sono compresi nei rispettivi tempi prestabiliti. I collegamenti più lunghi vengono fatturati secondo la posizione 8.4. Per tutti i

riscaldamenti centrali speciali (cifra 2) e gli impianti di combustione autonomi (cifra 3-7), il controllo e la pulizia del camino e dei collegamenti di oltre 3 m di lunghezza vengono fatturati separatamente.

8.1 Camini

fino a 9,00 m di lunghezza 12

9,01-15,00 m di lunghezza 16

15,01 m e oltre 20

8.2 Camini praticabili

Camini praticabili all'interno per la pulizia secondo tempo impiegato

8.3 Pulizia a fuoco secondo tempo impiegato

8.4 Collegamenti

3,00 m-5,00 m di lunghezza 6

5,01 m-8,00 m di lunghezza 10

8,01 m e oltre secondo tempo impiegato

(per il calcolo due gomiti corrispondono
a 1 m di lunghezza)

9. IMPIANTI DI COMBUSTIONE A GAS

Impianti di combustione e di evacuazione fumi secondo tempo impiegato

10. IMPIANTI AZIENDALI A GAS

Non destinati al riscaldamento dell'ambiente,
in aziende artigianali, industriali e simili secondo tempo impiegato

11. LAVORI DI CONTROLLO SECONDO TEMPO IMPIEGATO

II. Tassa base

fino al 31 dicembre 1997 12

a partire dal 1° gennaio 1998 15

III. Pulizia con sostanze alcaline

I maggiori costi devono comportare al massimo il 50 per cento dei costi della pulizia meccanica senza tassa base. Nei costi sono inclusi il dispendio supplementare di tempo, il materiale e i costi dello smaltimento.

IV. ⁴ Tassi di retribuzione (senza imposta sul valore aggiunto)

Dispendio di tempo		Maestro + operaio	Apprendista
		franchi	franchi
al minuto	fino al 31 dicembre 1996	1.03	-.39
	fino al 31 dicembre 1997	1.05	-.40
	a partire dal 1° gennaio 1998	1.08	-.41

	a partire dal 1° aprile 2002	1.134	–.43
all'ora	fino al 31 dicembre 1996	61.70	23.40
	fino al 31 dicembre 1997	63.30	24.–
	a partire dal 1° gennaio 1998	65.–	24.60
	a partire dal 1° aprile 2002	68.–	25.80

Il graduale aumento annuo della tariffa, secondo direttiva dell'addetto alla sorveglianza dei prezzi non deve essere superiore al 10 per cento

Note finali

- 1 **CSC 838.100**
- 2 **Testo giusta DG del 14 feb. 2002; entrato in vigore il 1° apr. 2002**
- 3 **AGS 1984, 1248 e modifiche secondo indice alfabetico CSC**
- 4 **Testo giusta DG del 14 feb. 2002; entrato in vigore il 1° apr. 2002**